



D.M. 10/05/2005 n. 121
Testo originale del "Bozzone" a modifica del Dlvo 121/2005

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attivita' di noleggio, sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed al personale che svolge attivita' lavorativa sulle navi da diporto, ferma restando la disciplina in materia di patente nautica per il comando di navi da diporto di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431.

Titoli professionali del diporto

1. Sono istituiti i seguenti titoli per lo svolgimento di servizi di coperta e di macchina:
 A) Sezione coperta:
 comune di guardia del diporto;
 ufficiale di navigazione del diporto;
 capitano del diporto;
 comandante del diporto.
 B) Sezione macchina:
 ufficiale di macchina del diporto;
 capitano di macchina del diporto;
 direttore di macchina del diporto.

Articolo 37 bis

Matricole e documenti di lavoro

Il personale navigante applicato nel diporto deve essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed è munito di libretto di navigazione.

A tale personale si applicano le disposizioni generali per l'immatricolazione della gente di mare di cui al Libro I, Titolo IV, Capi I e II del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Articolo 37 ter
Qualifica di mozzo del diporto

1. Per conseguire la qualifica di mozzo del diporto occorrono i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto i 16 anni di età;
- b) aver assolto l'obbligo scolastico;
- c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

Articolo 37 quater

Requisiti e limiti di abilitazione per il comune di guardia del diporto

1.11 comune di guardia del diporto può assumere il comando di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio aventi una lunghezza inferiore ai 18 metri, battenti bandiera italiana entro i limiti del mare territoriale ovvero prendere parte al servizio di guardia di navigazione con una qualifica di coperta a bordo di navi da diporto anche adibite al noleggio o di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di lunghezza superiore ai 18 metri.

2. Per conseguire il certificato di comune di guardia del diporto occorrono i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto 18 anni di età;
- b) aver completato un periodo di addestramento di (18 mesi) a bordo di navi e/o imbarcazioni da diporto adibite al noleggio con la qualifica di mozzo. ovvero aver conseguito diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di tecnico del mare ed aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 8 mesi con la qualifica di mozzo.

D.M. 10/05/2005 n. 121
Proposte di integrazioni e modifiche

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate a fini commerciali, sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed al personale che svolge attivita' lavorativa sulle imbarcazioni e navi da diporto, ferma restando la disciplina in materia di patente nautica per il comando di navi da diporto di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431.

OK

OK

Articolo 37 ter
Qualifica di mozzo del diporto

Perché viene definita una figura di mozzo del diporto se anche nel mercantile c'è già la figura del mozzo con le medesime competenze?

Articolo 37 quater

Requisiti e limiti di abilitazione per il comune di guardia del diporto

1.11 comune di guardia del diporto può assumere il comando di imbarcazioni da diporto **anche** adibite al noleggio, aventi una lunghezza inferiore ai 18 metri, battenti bandiera italiana, **ad una distanza non superiore alle 50 Miglia dalle coste Italiane**, ovvero prendere parte al servizio di guardia di navigazione con una qualifica di coperta a bordo di navi **ed imbarcazioni** da diporto anche adibite al noleggio, di lunghezza superiore ai 18 metri, **anche in acque internazionali**.

2. Per conseguire il certificato di comune di guardia del diporto occorrono i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto 18 anni di età;
- b) aver completato un periodo di addestramento di (12 mesi) a bordo di navi e/o imbarcazioni da diporto adibite al noleggio con la qualifica di mozzo. ovvero aver conseguito diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili o di perito per il trasporto marittimo o di tecnico del mare ed aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 8 mesi con la qualifica di mozzo.



Associazione non a scopo di lucro a garanzia della Qualità e tutela dei diritti degli Imprenditori e degli Utenti del Turismo Nautico

- c) Il periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del comandante o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato nel libretto di addestramento approvato dall'Amministrazione;
- d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), e radar presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso primo soccorso elementare secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
- e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico pratico. Il programma di esame -sino alla pubblicazione di specifici programmi per il titoli professionali del diporto - è quello previsto per il "marinaio autorizzato al traffico ".

Articolo 37 quinquies

Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto

1. L'ufficiale di navigazione del diporto può imbarcare in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo su navi da diporto anche adibite al noleggio ovvero può essere imbarcato come comandante su tutte le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:
- a) aver compiuto 18 anni di età;
- b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- c) aver effettuato almeno (36 mesi) di navigazione a bordo di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio con il titolo professionale di "conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime" ovvero aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio con la qualifica di mozzo, ovvero aver conseguito diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo o di tecnico del mare ed aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione del diporto ovvero aver completato un periodo di addestramento a bordo di 18 mesi di navigazione con la qualifica di comune di guardia del diporto. Il periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del comandante o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'Amministrazione;
- d) essere in possesso del certificato generale di operatore (GMDSS GOC/ROC);
- e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale in servizio di guardia in navigazione di cui all'articolo 1 del Decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.
3. Coloro i quali sono sprovvisti del titolo professionale di "comune di guardia del diporto" devono aver effettuato, con esito favorevole, i corsi indicati all'art. 4 bis, c. 2, 1. c).

Articolo 37 sexies

Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del diporto

1. Il capitano del diporto può essere imbarcato su navi da diporto anche adibite al noleggio senza limiti come primo ufficiale di coperta, ovvero può essere imbarcato come comandante su navi da diporto adibite al noleggio inferiori a 500 TSL.
2. Per conseguire il certificato di capitano del diporto occorrono i seguenti requisiti:
- a) essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione

- c) Il periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del comandante o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato nel libretto di addestramento approvato dall'Amministrazione;
- d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), radar e **GMDSS SRC** presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso primo soccorso elementare secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
- e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico pratico. Il programma di esame - sino alla pubblicazione di specifici programmi per il titoli professionali del diporto - è quello previsto per il "marinaio autorizzato al traffico ".

Articolo 37 quinquies

Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto

3. L'ufficiale di navigazione del diporto può imbarcare in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo su navi da diporto anche adibite al noleggio ovvero può essere imbarcato come comandante su tutte le imbarcazioni da diporto **anche** adibite al noleggio.
4. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:
- a) aver compiuto 18 anni di età;
- b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- c) aver effettuato, **in qualità di comandante**, almeno (36 mesi) di navigazione a bordo di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio con il titolo professionale di "conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime" ovvero aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio con la qualifica di mozzo, ovvero aver conseguito diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo o di tecnico del mare ed aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione del diporto ovvero aver completato un periodo di addestramento a bordo di 18 mesi di navigazione con la qualifica di comune di guardia del diporto. Il periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del comandante o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'Amministrazione;
- d) essere in possesso del certificato generale di operatore (GMDSS GOC/ROC);
- e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale in servizio di guardia in navigazione di cui all'articolo 1 del Decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.
3. Coloro i quali sono sprovvisti del titolo professionale di "comune di guardia del diporto" devono aver effettuato, con esito favorevole, i corsi indicati all'art. 4 bis, c. 2, 1. c). ???

OK



Associazione non a scopo di lucro a garanzia della Qualità e tutela dei diritti degli Imprenditori e degli Utenti del Turismo Nautico

<p>del diporto; aver effettuato 24 mesi di navigazione su navi da diporto adibite al noleggio o ad uso privato b) di cui 12 mesi effettuati con navigazione internazionale breve, vistata dall'autorità marittima o consolare, con il titolo immediatamente inferiore; c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio avanzato presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione e il corso primo soccorso (First Aid) secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute; d) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del comandante e primo ufficiale di coperta di cui all'articolo 4 del Decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni. e) qualora la nave da diporto sia equipaggiata con sistema Automatic Radar Plotting Aids (ARPA) il capitano di navigazione del diporto dovrà essere in possesso del certificato di superamento del corso Automatic Radar Plotting Aids (ARPA).</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 37 septies <i>Requisiti e limiti di abilitazione per il comandante del diporto</i></p> <p>1. Il comandante del diporto è abilitato alla conduzione di navi da diporto anche adibite al noleggio da 500 a 3000 TSL. 2. Per conseguire il certificato di comandante del diporto occorrono i seguenti requisiti: a) essere in possesso del certificato di capitano del diporto; b) aver effettuato 24 mesi di navigazione su navi da diporto adibite al noleggio di cui 12 mesi effettuati con periodi di navigazione internazionale breve, vistata dall'autorità marittima o consolare, con il titolo immediatamente inferiore; c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso di assistenza medica (Medical Care) secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 37 opties Sezione coperta - Specializzazione vela</p> <p>1. I titoli professionali di cui al presente regolamento sono prescritti ai fini dello svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di apparato propulsivo a motore. 2. Per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di propulsione velica è istituita la specializzazione "vela" della sezione coperta che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico. 3. La prova teorica è svolta in base ai programmi stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. La prova pratica di navigazione a vela si svolge innanzi alla commissione d'esame integrata da un istruttore velico designato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale. 5. La specializzazione è annotata sul libretto di navigazione.</p>

OK

Il Presidente
 Giuseppe Accardi